SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A2817

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 43:

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni Autostrada dei fiori S.p.a. «10% - 1976/1991» sorteggiate il 28 maggio 1990.

Fratelli Navarra, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «1986/1995» sorteggiate il 28 maggio 1990.

Comune di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1990.

Motori Slanzi Novellara, società per azioni, in Novellara (Reggio Emilia): Obbligazioni «1° luglio 1986/30 giugno 1996».

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «ISVEIMER 10% - 1976/1991 - 35ª emissione» sorteggiate il 3 maggio 1990.

Obbligazioni «ISVEIMER 10% - 1976/1991 - 33ª emissione» sorteggiate il 3 maggio 1990.

Società per azioni Alfe, in Milano: Obbligazioni «5,50% - 1967/1997» sorteggiate il 12 giugno 1990.

S.A.S.P.I. - Società per azioni servizi pubblici italiani, in Firenze: Obbligazioni «Ex convertibile emissione 27 ottobre 1978» sorteggiate il 5 giugno 1990.

Banco di Napoli: Obbligazioni «Tasso variabile - 1985/1990 - 24ª emissione» sorteggiate il 5 giugno 1990.

Santa Cristiana, società per azioni, in Numana: Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1990.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 giugno 1990, n. 166.

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, è elevato da trentasei a quarantotto mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo unico della legge n. 472/1982 (Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«*Articolo unico.* — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza».

— Il periodo di distacco fu portato a trentasei mesi dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, riguardante anch'essa il prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1381):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (FORMICA) il 31 ottobre 1988.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 22 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 1° febbraio 1989 e approvato il 2 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3612):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 15 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 6 giugno 1990.

90G0208

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167.

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti attraverso intermediari

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni,

effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 2.

Trasferimenti attraverso non residenti

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

Art. 3.

Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonché a trasferimenti attuati mediante esportazione per l'imbarco su navi e aeromobili nazionali o esteri per le relative esigenze gestionali; anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.

Art. 4.

Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura

finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ritenute di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Gli obblighi medesimi non riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.

Art. 5.

Sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 6.

Tassazione presuntiva

1. Le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta.

Art. 7.

Criteri e modalità di applicazione

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero

1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli e di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla e modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrochiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle dodici parrocchie costituite nella diocesi di Venosa;

vennero dichiarate estinte tre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1988, con il quale:

dall'elenco di cui all'art. 1 del suddetto decreto ministeriale 12 gennaio 1987 relativo alla diocesi di Venosa, vennero cancellate due parrocchie erroneamente inserite in più nell'elenco stesso;

venne rettificato l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 1987, relativamente al numero delle parrocchie costituite nella circoscrizione territoriale della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1989, con il quale:

venne integrato e rettificato l'elenco di cui all'art. 1 del suddetto decreto ministeriale 12 gennaio 1987 relativo alla diocesi di Melfi e Rapolla;

venne rettificato l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 1987, relativamente al numero delle parrocchie costituite nella circoscrizione territoriale della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1990,

con il quale venne rettificato l'elenco di cui all'art. 4 del suddetto decreto ministeriale 12 gennaio 1987 relativo alla diocesi di Melfi e Rapolla;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano di Melfi-Rapolla-Venosa, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla ne venne inserita una in più, dispone la cancellazione dall'elenco stesso della parrocchia di cui al numero d'ordine 9;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987 relativo alla diocesi di Melfi e Rapolla richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1, è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla, tutte in comuni della provincia di Potenza, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

dall'elenco delle parrocchie di cui al citato art. 1 è cancellata quella contraddistinta dal numero d'ordine 9, denominata parrocchia Santi Teodoro-Lucia e Lorenzo, sita in Melfi (Potenza), largo S. Teodoro.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è nuovamente sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentadue parrocchie di cui ai decreti ministeriali in data 12 gennaio 1987 citati in narrativa ed ai successivi decreti ministeriali di rettifica in data 5 ottobre 1988, 15 luglio 1989 e 18 maggio 1990, tutte aventi sede in comuni della provincia di Potenza».

Roma, 18 maggio 1990

Il Ministro: GAVA

90A2867

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sede dell'intendenza di finanza di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Roma dalla quale risulta che il giorno 12 maggio 1990 la sede distaccata della predetta intendenza sita in via Tomassini, dove operano i reparti 2 I e 2 T, è rimasta chiusa a causa della disinfestazione dei locali in cui è ubicata la predetta sede;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della sede dell'intendenza di finanza di Roma, sita in via Tomassini, è accertato per il giorno 12 maggio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2865

DECRETO 20 giugno 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di maggio 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di maggio 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.221,503
Marco tedesco	»	734,766
Franco francese	»	218,223
Fiorino olandese	»	653,332
Franco belga	»	35,594
Lira sterlina	»	2.052,279
Lira irlandese	»	1.969,999
Corona danese	»	192,832
Dracma greca	»	7,470
E.C.U.	»	1.506,619
Dollaro canadese	»	1.039,943
Yen giapponese	»	7,960
Franco svizzero	»	861.557
Scellino austriaco	»	104,430
Corona norvegese	»	189,600
Corona svedese	»	201,852
Marco finlandese	»	311,235
Escudo portoghese	»	8,316
Peseta spagnola	»	11,753
Dollaro australiano	»	930,689

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 31 maggio 1990, è accertato, per il mese di maggio 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	20,81
Albania:		
Lek	»	204,15
Algeria:		
Dinaro algerino	»	153,50
Angola:		
Kwanza	»	40,96
Arabia saudita:		
Riyal saudita	Lit.	326,81
Argentina:		
Austral	»	0,24
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.250,72
Bangla Desh:		
Taka	»	36,72
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	609,03
Belize:		
Dollaro Belize	»	612,54
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.225,55
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	71,61
Birmania:		
Kyat	»	191,69
Bolivia:		
Boliviano	»	392,28
Botswana:		
Pula	»	656,90
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	23,96
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	663,38
Bulgaria:		
Leva	»	1.574,61
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,05
Cambogia:		
Riel	»	5,62
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,68
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	453,66
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.021,29
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	75,79
Cile:		
Peso cileno	»	4,05
Cina:		
Renmimbi	»	260,43
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.612,08
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,55
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,37
Corea del nord:		
Won	»	1.262,87

Paese / Valuta		
Corea del sud:		
Won	Lit.	1,73
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	13,91
Cuba:		
Peso cubano	»	1.537,41
Dominicana:		
Peso dominicano	»	145,34
Ecuador:		
Sucre	»	1,81
Egitto:		
Lira egiziana	»	456,05
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	192,90
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	333,89
Etiopia:		
Birr	»	596,28
Filippine:		
Peso filippino	»	55,83
Gambia:		
Dalasi	»	147,84
Germania Rep. Dem.:		
Marco G.R.D.	»	736,87
Ghana:		
Cedi	»	3,74
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	178,89
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,00
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.850,77
Guatemala:		
Quetzal	»	325,56
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,88
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	4,08
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	37,13
Haiti:		
Gourde	»	245,11
Honduras:		
Lempira	»	276,96
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	157,43
India:		
Rupia indiana	»	71,61
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,66
Iran:		
Rial iraniano	»	17,60
Iraq:		
Dinaro iracheno	Lit.	3.940,57
Islanda:		
Corona islandese	»	20,45
Israele:		
Shekel	»	608,07
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	105,92
Kenia:		
Scellino keniota	»	53,79
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.209,92
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,70
Libano:		
Lira libanese	»	1,92
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.225,55
Libia:		
Dinaro libico	»	4.228,23
Macao:		
Pataca	»	151,78
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,96
Malawi:		
Kwacha	»	435,25
Malaysia:		
Ringgit	»	454,87
Maldive:		
Rufiyaa	»	132,95
Malta:		
Lira maltese	»	3.759,72
Marocco:		
Dirham Marocco	»	141,90
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,60
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	81,81
Messico:		
Peso messicano	»	0,43
Mongolia:		
Tugrik	»	365,23
Mozambico:		
Metical	»	1,32
Nepal:		
Rupia nepalese	»	42,57
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,01
Nigeria:		
Naira	»	155,44
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	701,74

Oman:		
Rial Oman	Lit.	3.184,82
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	56,83
Panama:		
Balboa	»	1.225,55
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.261,68
Paraguay:		
Guarani	»	0,99
Perù:		
Inti	»	0,06
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,33
Polonia:		
Zloty	»	0,12
Qatar:		
Riyal Qatar	»	336,65
Romania:		
Leu	»	60,02
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	15,91
São Tomé:		
Dobra	»	11,69
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	228,91
Sierra Leone:		
Leone	»	7,78
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	663,38
Siria:		
Lira siriana	»	58,35
Somalia:		
Scellino somalo	»	2,98
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,92
Sud Africa:		
Rand	»	464,18
Sudan:		
Lira sudanese	»	106,99
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	686,23
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	45,46
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,36
Thailandia:		
Baht	»	48,21
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	287,87
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.369,80
Turchia:		
Lira turca	Lit.	0,48
Uganda:		
Scellino ugandese	»	3,27
Ungheria:		
Forint	»	19,06
Urss:		
Rublo	»	2.066,94
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,13
Venezuela:		
Bolivar	»	26,22
Vietnam:		
Dong	»	0,27
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.658,45
Yemen sett.:		
Rial	»	102,58
Zaire:		
Zaire	»	2,31
Zambia:		
Kwacha	»	31,39
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	504,19

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2898

DECRETO 27 giugno 1990.

Proroga della data di adozione del modello della bolletta di accompagnamento per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, prevista dal decreto ministeriale 4 luglio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1986, emanato in applicazione del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, con il quale sono state stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, ed è stata prevista l'istituzione di un'apposita bolletta di accompagnamento delle suddette sostanze;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1989, con il quale è stata istituita, con effetto dal 1° gennaio 1990, la suddetta bolletta di accompagnamento, inscrita sotto il numero di 63 della serie «C» del modulario ufficiale del ramo dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, con il quale il termine del 1° gennaio 1990, stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 luglio 1989, è stato prorogato al 1° luglio 1990;

Considerato che per la stampa e la distribuzione in tutto il territorio nazionale di un numero di esemplari sufficienti a soddisfare le esigenze commerciali, sono richiesti tempi tecnici superiori a quelli previsti per l'adozione della predetta bolletta dal suddetto decreto ministeriale 28 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 1° luglio 1990 stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989, per l'entrata in vigore dell'obbligo della bolletta di accompagnamento mod. «C/63» per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, è prorogato al 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2899

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 giugno 1990.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del Giglio (Grosseto) in data 27 gennaio 1990, n. 12;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo della Costa d'Argento n. 269 in data 9 marzo 1990;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

A) Dal 21 luglio 1990 al 24 agosto 1990 è vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio (Grosseto) di automezzi appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa.

B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 dicembre 1990 è vietato l'afflusso, nell'Isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza dei divieti di cui al punto *A*) del precedente art. 1 possono affluire nell'Isola:

a) automezzi appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune;

b) automezzi i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

c) automezzi appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

d) automezzi recanti targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso;

e) automezzi per trasporto merci, sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendi;

g) automezzi che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui al punto *B*) del precedente art. 1 possono affluire nell'Isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa.

Art. 3.

I contravventori ai divieti saranno puniti con la sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila prevista dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 giugno 1990

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

90A2900

DECRETO 28 giugno 1990.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 6 febbraio 1990, n. 2853;

Vista la nota dell'azienda di cura e soggiorno e turismo delle isole Eolie, n. 401 del 15 febbraio 1990;

Vista la nota della regione siciliana - Assessorato turismo comunicazioni e trasporti, gruppo VI/TR, n. 1870 in data 5 marzo 1990, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso degli autoveicoli, nel periodo 1° luglio-31 agosto 1990, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1990 al 31 agosto 1990 è vietato l'afflusso di automezzi sulle seguenti isole del comune di Lipari:

A) Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli e motocicli appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano la necessità del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di essere proprietari di case o di essere in possesso di prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive e distanti da Vulcano Porto, da Filicudi Porto e Pecorini individuati dal comune di Lipari con apposita delibera ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni. Divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione, confermata, nei campeggi esistenti.

B) Stromboli e Panarea: divieto assoluto di sbarco per autoveicoli e motocicli senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto merci.

C) Lipari: divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi.

Art. 2.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto d'accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

I contravventori ai divieti saranno puniti con la sanzione amministrativa da lire centocinquantamila lire unmilionecinquecentomila prevista dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 giugno 1990

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

90A2901

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 giugno 1990.

Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il Comitato interministeriale prezzi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1989, citato nelle premesse.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990
Registro n. 27 Poste, foglio n. 2

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1.	Lettere (1):		
	fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	750
	da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.500
	da oltre 50 g fino a 100 g	»	2.000
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.800
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	6.800
	da oltre 500 g fino a 1 kg	»	13.000
	da oltre 1 kg fino a 2 kg	»	22.000
	da oltre 2 kg fino a 10 kg	»	25.000
	da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	50.000
1.2.	Biglietti postali (1)	L.	650
1.3.	Fatture commerciali: invii normalizzati (3):		
	per città	L.	450
	per fuori città	»	650
	Accettazione a lotti: (minimo 10.000 oggetti identici):		
	per città, per ciascun oggetto	»	400
	per fuori città, per ciascun oggetto	»	550
	I lotti devono essere presentati da parte dell'utente agli uffici indicati dall'Amministrazione suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale (c.a.p.).		
1.4.	Carte manoscritte:		
	fino a 100 g	L.	1.900
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.600
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	6.300
	da oltre 500 g fino a 1000 g	»	12.000
	da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	20.000
1.5.	Cartoline di Stato e dell'industria privata (4) (5)	L.	650
1.6.	Avvisi di ricevimento e di pagamento	L.	750
1.7.	Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (5)	L.	600

---

(1) Alle lettere ed ai biglietti postali diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.
(4) Alle cartoline con corrispondenza epistolare dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(5) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

1.8. Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10:

fino a 20 g invii normalizzati (6)	L.	500
da oltre 20 g fino a 50 g	»	700
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.050
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.550
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.550
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	4.000
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	6.000

1.8.1 Cedole di commissioni librarie . . . . L. 450

1.9. Pieghi di libri:

fino a 500 g	L.	1.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	1.700
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	2.200
da oltre 2000 g fino a 5000 g	»	6.800

1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché giornali di cui all'art. 10, primo comma, lettera *c)* della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . L. 12
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 6

Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano.

gruppo 2°:

A) giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nel gruppo precedente, escano almeno una volta ogni sette giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 70
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 18

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 35
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 18

B) giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi 1° e 2°/*A*, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 80
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 20

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 40
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 20

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 88
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 22

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 44
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 22

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . L. 180
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 45

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 90
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 45

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 126
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 63

Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . » 90
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 45

— Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico od il 30% per ciascuna inserzione: tariffe di cui alla voce 1.8. (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:
la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico, per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 100

— Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 g o frazione in più » 100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g, fatta eccezione per i giornali quotidiani ed i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto. . . . . » 450

(6) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

1.11. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (7). . . . . L. 60

1.12. Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 g	L.	1.200
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.200
da oltre 250 g fino a 500 g	»	3.900
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	6.500

2. — PACCHI

2.1. *Bollettino di spedizione*. . . . . L. 200

2.2. Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 500 g	L.	2.400
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	2.500
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	2.600
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	4.800
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	7.600
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	9.000
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	10.500

b) ingombranti, normali dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 100%;

c) ingombranti dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 200%.

2.3. Pacchi urgenti fino a 5 kg (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:
tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti, normali dichiarati fragili:
tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 200%;

c) ingombranti dichiarati fragili:
tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 300%.

2.4. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 1.000
b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 2.000

2.5. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di lire 6.000). . . . . L. 600

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b)* . . . . L. 3.200
b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento. . . . . » 1.600

(7) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

3.2. Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. . . . . nulla

Pacchi:

fino a 1.000 g . . . . L. 1.400
per ogni 500 g o frazione in più . . . . » 700

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.
Sia la soprattassa, sia il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:

per le corrispondenze assicurate fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) L. 1.200
per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura). . . . . » 4.000

2) assicurazione ordinaria:

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

fino a L. 100.000 . . . . » 6.000
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 3.500

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):

fino a L. 100.000 . . . . » 8.000
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 4.500

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffe di cui al punto 2) maggiorate del 50%.

3.4. Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco:

a) per versamento dell'assegno a mezzo c/c postale . . . . L. 1.850
b) per versamento dell'assegno a mezzo vaglia postale (oltre la tassa del vaglia da defalcarsi all'atto del rimborso) . . . . » 1.100

3.5. Diritto di espresso (oltre la tassa di francatura normale):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco. . . . . L. 3.000

3.6. Fermo in posta: diritto fisso . . . . L. 300

3.7. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . L. 450

3.8. Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 7%;
b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;
c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9. Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 5.500

3.10. Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile. . . . L. 1.500
se a cura dell'Amministrazione: diritto mensile » 20.000

3.12. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 25.000

3.13. Tessera postale di riconoscimento. . . . . L. 2.000

3.14. Carta del correntista postale. . . . . L. 2.500

3.15. Annullo marche: per ogni cambiale . . . . L. 150

3.16. Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati, per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari, per conoscere l'esito di titoli postali, di assicurate e pacchi, per le certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi . . . . L. 1.500

3.17. Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . L. 30

b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico per vendita di francobolli e bollatura, bollo figurato o no):
per il primo giorno . . . . » 300.000
per ogni giorno successivo al primo . . . . . » 250.000
per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . » 40.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Amministrazione, oltre alle tariffe di cui al precedente punto *b)*, per ogni giorno di impiego. . . . . » 250.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio. . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:
1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali. . . . . » 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.18. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . L. 375

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . » 375

3.19. Servizio postacelere urbano:

diritto fisso (oltre la tassa di francatura ordinaria ed i diritti postali dovuti per raccomandazione ed avviso di ricevimento, se richiesti) . . . . L. 3.000

3.20. Servizio postacelere interno:

fino a 250 g	L.	10.000
da oltre 250 g fino a 500 g	»	15.000
da oltre 500 g fino a 2 kg	»	20.000
da oltre 2 kg fino a 10 kg	»	30.000
da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	60.000
Avviso di ricevimento	»	10.000

(Le tariffe sono comprensive del diritto di raccomandazione).

3.21. Canoni e tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica:

A) Accesso al servizio:
1. Canone mensile per singola casella postale elettronica (8). . . . . L. 6.000
2. Riproduzione fino a 15 grafici, canone mensile . . . . L. 20.000
3. Gruppo di 25 caselle, canone mensile (8) L. 50.000
4. Gruppo di 100 caselle, canone mensile (8) . . . . L. 120.000

B) Tariffe per comunicazioni nazionali:

1. Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:
1.1. Accettazione a lotti:
1.1.1. Lettere (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (9) . . . . L. 850
1.1.2. Lettere (una pagina - minimo 1000 pezzi per lotto) (9) . . . . L. 800
1.1.3. Fatture commerciali (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (9). . . . . L. 700
1.1.4. Stampe non periodiche (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (9). . . . . L. 700
1.2. Accettazione non a lotti:
1.2.1. Con recapito urgente (una pagina) (10). . . . . L. 4.000
1.2.2. Con recapito non urgente (una pagina) (10) . . . . L. 950

2. Corrispondenze con recapito in casella postale elettronica:
2.1. Fino a 1.000 caratteri/lettera . . . . L. 350
2.2. Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione . . . . L. 150

C) Opzioni: (11):

1. Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E. a lotti):
per busta . . . . L. 60
2. Introduzione di inserti (C.E. a lotti) per inserto . . . . L. 50
3. Modifica a grafici registrati, per ogni grafico modificato. . . . . L. 30.000
4. Documentazione addebiti per singola casella postale elettronica . . . . L. 5.000

D) Funzioni speciali di servizio:

1. Moduli elettronici:
1.1. Facoltà di generare fino a 10 moduli elettronici, canone mensile . . . . L. 30.000
Per ogni modulo in più, oltre i primi 10 . . . . L. 3.000
1.2. Creazione e gestione dei moduli, per ogni minuto . . . . L. 300
1.3. Utilizzo dei moduli elettronici:
1.3. per l'invio di lettere create utilizzando moduli elettronici si applicano le tariffe della lettera *B)*.
2. Liste condivise:
2.1. Facoltà di pubblicare fino a 10 liste condivise, canone mensile . . . . L. 30.000
Per ogni lista in più oltre le prime 10 L. 3.000

(8) Il canone sopra citato comprende la riproduzione di una firma e di un logotipo, preventivamente depositati presso l'Amministrazione P.T. per la registrazione, per singola casella.

(9) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3, L. 40. Dalla quarta pagina fino ad un massimo di cinquanta, L. 130 a pagina. Ciascun invio, può contenere al massimo 2 inserti, di cui uno soltanto può essere formato A4.

(10) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3, L. 75, dalla quarta pagina fino ad un massimo di 50, L. 150 a pagina.

(11) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

2.2. Utilizzo delle liste condivise:
per l'invio di lettere create utilizzando liste condivise si applicano le tariffe della lettera *B)*.

3. Bacheche elettroniche:

3.1. Facoltà di pubblicare fino a 10 bacheche elettroniche, canone mensile . . . . L. 30.000

Per ogni bacheca in più, oltre le prime 10 . . . . L. 3.000

3.2. Creazione e gestione delle bacheche, per ogni minuto . . . . L. 400

3.3. Impostazione dei messaggi in bacheca, fino a 1.000 caratteri . . . . L. 350

3.4. Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione . . . . L. 150

3.5. Memorizzazione dei messaggi in bacheca, per ogni 1.000 caratteri al giorno a partire dal 6° giorno di pubblicazione (i primi 5 giorni di pubblicazione sono gratuiti) . . . . L. 20

3.6. Consultazione delle bacheche, per ogni minuto . . . . L. 400

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Modulo vaglia . . . . L. 100

4.2. Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000	L.	800
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000	»	1.800
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000	»	3.000
da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000	»	4.900
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	6.000

4.3. Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . L 400

4.4. Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 550

4.5. Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 250

4.6. Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici interni presso un ufficio diverso da quello di prima localizzazione:
per ogni vaglia . . . . L. 1.500
Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

4.7. Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . L. 1.650
b) per ogni vaglia di servizio. . . . . » 550

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.8. Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 1.700

4.9. Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 1.300
per ogni 50.000 lire o frazione in più. . . . . . » 150

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 200.000 . . . . » 1.100
per ogni 50.000 lire o frazione in più. . . . . . » 150

4.10. Conti correnti postali:

a) versamenti: tassa . . . . L. 750

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili: tassa (da addebitare sul conto traente) . . . . » 1.000

Sono esenti dal pagamento della tassa:

le operazioni di postagiro;
i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali, parastatali e regionali e gli altri enti pubblici, ad eccezione dei versamenti di somme riscosse dall'Amministrazione postale per conto dei correntisti medesimi nello svolgimento di servizi di istituto;
i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni non trasferibili emessi a proprio favore;
le operazioni di versamento e di pagamento disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguiti per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

c) tassa speciale per tutte le operazioni delle quali viene richiesto l'addebitamento o l'accreditamento in tempo reale:

sull'importo della operazione «con arrotondamento al milione» sempre per eccesso . . . . » 0,12‰
Sono escluse dalla tassa speciale le sole operazioni di importo fino a L. 1.000.000, nonché tutte le operazioni disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

d) copie di titoli e di documenti contabili:

fotocopia dei certificati di allibramento, delle liste analitiche e degli estratti-conto, se richiesta dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni certificato, per ciascuna pagina della lista analitica, per ogni estratto conto . . . . . . » 650

fotocopia di assegni vidimati o di postagiro convalidati (limitatamente al recto del titolo):

per ogni titolo . . . . » 650

La copia dei titoli di cui sopra può essere richiesta esclusivamente dal correntista traente o dai suoi delegati alla traenza;

copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni foglio di tabulato o parte di esso . » 900

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare). . . . . » 1.350

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

f) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto). . . . . » 1.100

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . » 1.100

h) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a)* . . . . L. 200

i) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro . . . . » 1.500

l) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . » 1.000

m) accettazione dei modelli DM/10/M:

per ogni modello. . . . . » 1.000

n) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionali di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliera, settimanale, quindicinale, mensile). . . . . » 12.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo «grandi utenti»:

ai grandi utenti fatturatori. . . . . » 25
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 28

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei records contenenti tutti i dati compreso il campo «grandi utenti» forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:

ai grandi utenti fatturatori. . . . . » 7
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 8

4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2) e 3) sono aumentate, per ogni record di . . . . » 10

o) fornitura ai correntisti postali, da parte dei centri compartimentali servizi bancoposta di bobine contenenti microfilms dei titoli di conto corrente:

per ogni bobina . . . . » 60.000

4.11. Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 2.000

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.12. Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.13. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000. . L. 100

per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 2.000

per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000. . . . . » 3.500

per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 . . . . » 5.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 2

5. — TARIFFE TELEGRAFICHE

5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole di testo, escluso l'intero indirizzo . . . . L. 3.600
per ogni parola in più . . . . » 100

5.2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole di testo, escluso l'intero indirizzo. . . . . L. 7.200
per ogni parola in più. . . . . » 200

5.3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa . . . . L. 4.800
per ogni parola aggiunta dal mittente. . . . . . » 100

5.4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa . . . . L. 9.600
per ogni parola aggiunta dal mittente. . . . . . » 200

5.5. Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

sono tassati come tanti telegrammi singoli quanti sono gli indirizzi o le destinazioni;
sono escluse dalla tassazione le parole che contengono gli indirizzi o le destinazioni:

a) per ogni telegramma ordinario:

tassa fissa fino a dieci parole di testo . . . . L. 3.600
per ogni parola in più . . . . » 100

b) per ogni telegramma urgente:

tassa fissa fino a dieci parole di testo . . . . » 7.200
per ogni parola in più . . . . » 200

5.6. Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:

tassa fissa per ogni telegramma . . . . L. 4.000

6. — TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 9,9:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.600

b) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 13,2:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

c) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 16,5:

cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 19,8:

sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. » 3.000

6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;
detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1. a seconda del formato.

6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.1.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

6.4. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . » 3.600

per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . » 900

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE NEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

A) *Servizio mobile marittimo.*

7.1. Radiotelegrammi ordinari scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . . . . L. 280
tassa di bordo per ogni parola . . . . » 175
oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . . . » 185
tassa di bordo per ogni parola:
navi mercantili . . . . » 125
navi militari . . . . » —
radiotelegrammi ordinari scambiati con le navi da guerra italiane:
tassa costiera per ogni parola . . . . » 280
oltre le normali tasse telegrafiche.

7.2. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

	Gamma MF	Gamma HF
a) formato di cm 18 × cm 9,9:		
tassa costiera	L. 7.500	L. 15.000
tassa di bordo	» 7.500	» 15.000
tassa di linea telefonica	» 1.480	» 1.480
soprattassa telegrafica	» 2.600	» 2.600
Totale	L. 19.080	L. 34.080
b) formato di cm 18 × cm 13,2:		
tassa costiera	L. 9.500	L. 19.000
tassa di bordo	» 9.500	» 19.000
tassa di linea telefonica	» 1.480	» 1.480
soprattassa telegrafica	» 3.000	» 3.000
Totale	L. 23.480	L. 42.480
c) formato di cm 18 × cm 16,5:		
tassa costiera	L. 12.000	L. 24.000
tassa di bordo	» 12.000	» 24.000
tassa di linea telefonica	» 1.850	» 1.850
soprattassa telegrafica	» 3.000	» 3.000
Totale	L. 28.850	L. 52.850
d) formato di cm 18 × cm 19,8:		
tassa costiera	L. 13.500	L. 27.000
tassa di bordo	» 13.500	» 27.000
tassa di linea telefonica	» 2.200	» 2.200
soprattassa telegrafica	» 3.000	» 3.000
Totale	L. 32.200	L. 59.200

7.3. Comunicazioni radiotelex, scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera . . . . L. 6.345
tassa di bordo . . . . » 2.940
tassa di linea compresa nella tassa costiera . » —
Totale . . . L. 9.285

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera . . . . L. 2.115
tassa di bordo . . . . » 1.650
tassa di linea . . . . » 1.110
Totale . . . L. 4.875

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di comunicazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (comunicazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera . . . . L. 1.410
tassa di bordo . . . . » 990
tassa di linea . . . . » 1.110
Totale . . . L. 3.510

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.5. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.260
tassa di bordo	»	945
tassa di linea	»	1.110
Totale...	L.	3.315

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.6. Comunicazioni radiotelefoniche dirette ad utenti della rete telefonica nazionale da navi italiane che utilizzano apparati funzionanti in automatico sulla gamma delle onde metriche (VHF) via stazioni radiocostiere p.t. italiane:

per ogni blocco di sei secondi o frazione:

tassa costiera	L.	42
tassa di bordo	»	32
tassa di linea	»	37
Totale...	L.	111

7.7. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	4.635
tassa di bordo	»	2.970
tassa di linea	»	1.110
Totale...	L.	8.715

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Quando si tratti di comunicazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (comunicazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	3.090
tassa di bordo	»	1.980
tassa di linea	»	1.110
Totale...	L.	6.180

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.8. Per le comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di comunicazioni radiotelefoniche.

7.9. Comunicazioni «personali»:

a) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), oltre alle tasse stabilite per le singole specie di comunicazione, si percepisce una soprattassa pari a due terzi delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione;

b) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» ad un posto telefonico pubblico, oltre alle tasse ed alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre alla soprattassa ed alla tassa indicate nei medesimi punti *a*) e *b*), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di comunicazioni radiotelefoniche.

7.10. Comunicazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect):

Per le comunicazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect), valevoli nel senso bordo-terra, oltre alle normali tasse stabilite per unità di comunicazione per le varie gamme di frequenza, si percepiscono una soprattassa pari a 2/3 della tassa costiera ed una soprattassa pari a 2/3 della tassa di linea.

B) *Servizio mobile marittimo via satellite.*

	Servizio manuale o semi-automatico Lire	Servizio automatico Lire
7.11. Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:		
tassa costiera compreso il segmento spaziale	18.270 (12)	609 (13)
tassa di bordo	2.940 (12)	98 (13)
tassa di linea compresa nella tassa costiera		

(12) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(13) Per blocchi di 6 secondi o frazione.

	Servizio manuale o semi-automatico Lire	Servizio automatico Lire
7.12. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:		
tassa costiera compreso il segmento spaziale	36.540 (12)	1.218 (13)
tassa di bordo	2.970 (12)	99 (13)
tassa di linea	1.110 (12)	37 (13)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale e semiautomatico.

7.13. Comunicazioni radiotelefoniche «personali», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera . . . . L. 9.135
soprattassa di linea . . . . » 740

7.14. Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione «collect», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera . . . . L. 9.135
soprattassa di linea . . . . » 740

7.15. Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti nazionali via stazione terrena costiera p.t. italiana (minimo 7 parole):

tassa costiera compreso il segmento spaziale, per parola . . . . L. 760
tassa di bordo, per parola. . . . . » 175
tassa di prosecuzione terrestre (14).

7.16. Trasmissione dati richiesta da navi italiane per utenti italiani, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

si applicano le tariffe previste per il traffico radiotelefonico nazionale via satellite.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX E TELETEX

8.1. *Telex:*

a) comunicazioni urbane:

minimo un minuto primo. . . . . L. 260
ogni minuto successivo o frazione. . . . . . . » 130

b) comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo . . . . » 630
ogni minuto successivo o frazione . . . . . » 315

(12) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(13) Per blocchi di 6 secondi o frazione.
(14) Tasse stabilite per i telegrammi ordinari.

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo . . . . L. 820
ogni minuto successivo o frazione . . . . . » 410

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di. . . . . » 50.000

c) i canoni annui relativi all'uso degli impianti telex sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

canone di uso e di manutenzione del posto telex completo . . . . » 166.700

canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore . . . . . . » 133.400

canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo . . . . » 33.400

d) comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa:

per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Amministrazione:

minimo un minuto primo . . . . » 1.200
ogni minuto successivo o frazione . . . . . » 300

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex);

per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . » 400

8.2. *Teletex:*

		bit's 300	bit's 2400	bit's 4800	bit's 9600
a) Comunicazioni urbane:					
per il primo secondo	L.	6,90	7,80	16,00	23,80
per ogni secondo successivo	»	3,45	3,90	8,00	11,90
b) Comunicazioni interurbane:					
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo	»	14,70	16,30	33,40	49,60
per ogni secondo successivo	»	7,35	8,15	16,70	24,80
con distanza tra i capoluoghi di provincia oltre i 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo	»	20,20	22,50	48,10	71,40
per ogni secondo successivo	»	10,10	11,25	24,05	35,70

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

L'unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali: contributo *una tantum* L. 200.000.

c) Comunicazioni nazionali miste teletex - telex e viceversa:

per tale tipo di comunicazioni miste devono essere corrisposte all'Amministrazione le normali tariffe telex del precedente punto 8.1.

d) I canoni annui di accesso alla rete dati, sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

	bit/s 300	bit/s 2400	bit/s 4800	bit/s 9600
Canone mensile . L.	75.000	100.000	150.000	175.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 5

9. — SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

9.1.	Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	L.	3.600
9.2.	Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	L.	7.200
9.3.	Avvisi di servizio tassati:		
	a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	L.	3.600
	b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	7.200
	c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente»	»	3.600
9.4.	Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	L.	1.000
9.5.	Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale, per ogni foglio di formato normale di cm 20 × cm 29	L.	1.500
9.6.	Rilascio o rinnovo carta di credito per la «stampa» da utilizzarsi secondo le norme vigenti:		
	per ogni esemplare	L.	5.000
9.7.	Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	L.	1.000
9.8.	Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
	per ogni telegramma	L.	300
	minimo mensile	»	4.000
9.9.	Tassa annuale di registrazione a repertorio dovuta dagli utenti per richiesta di indirizzi telegrafici abbreviati o convenuti e di recapito a mezzo telex, teletex o telefono dei telegrammi a loro diretti	L.	40.000
9.10.	Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le Borse della Repubblica	L.	1.000
9.11.	Trasmissione telegrammi a mezzo del servizio telex:		
	l'impegno della linea telex e teletex, per l'accesso al servizio, è gratuito;		
	per ogni telegramma singolo o multiplo trasmesso è dovuta, oltre alla normale tariffa telegrafica, una soprattassa di	L.	250
9.12.	Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti alle tasse ed ai canoni telex:		
	per ogni foglio	L.	1.500
9.13.	Fonodettatura di telegrammi:		
	1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:		
	a) nell'ambito della rete urbana o settoriale	L.	1.000
	b) nell'ambito distrettuale	»	1.200
	2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana	»	250
9.14.	Soprattassa per la riformattazione dei radiotelegrammi originati dalle navi e inoltrati su rete IRICON	L.	550
9.15.	Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo effettuata tramite le stazioni radiotelegrafiche p.t.:		
	per ogni minuto	L.	3.700
9.16.	Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno:		
	diritto fisso	L.	500
	Servizi speciali per lo scambio di telefoto.		
9.17.	Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso - Postxp	L.	3.700
9.18.	Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp	L.	6.900
9.19.	Soprattassa per posta raccomandata - PR	L.	3.900
9.20.	Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR	L.	4.200

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1.	Lettere	kg	20
2.	Carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, spedizioni miste e corrispondenze da affidare al servizio postacelere urbano	kg	2
3.	Pieghi di libri	kg	5
4.	Carte punteggiate ad uso dei ciechi	kg	7
5.	Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili e cedole di commissioni librarie	g	20
6.	Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo	kg	1
7	Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:		
	vuoti	g	500
	con corrispondenza	kg	2

8. Pacchi:

a) pacchi postali ordinari . . . . kg 20

b) pacchi urgenti . . . . » 5

c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso. . . . . » 10

d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . » 10

9. Oggetti da far recapitare attraverso il servizio postacelere interno . . . . kg 20

Dimensioni massime

1. Lettere:

lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

2. Carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:

cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

3. Cartoline dell'industria privata:

cm 10,7 × cm 15.

4. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili:

cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

5. Pacchetti postali e campioni:

cm 45 × cm 20 × cm 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purchè la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.

6. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

cm 45 × cm 45 × cm 20.

7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia stato svolto da agenti dell'Amministrazione:

cm 50 × cm 30.

8. Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

9. Servizio postacelere interno:

lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5.

b) I pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 14 × cm 19 con uno spessore minimo di cm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm 20 e la circonferenza a cm 17.

Limiti di valore

1. Assicurazione ordinaria:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze e per i pacchi . . . . L. 2.000.000

b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e tra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi . . . . » 300.000

2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000

nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale. . . . . » 2.000.000

nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . . . . » 100.000

3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno:

effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio . . . . L. 300.000

effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio. . . » 100.000

4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio:

di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000

di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura . . . . » 50.000

5. Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia. . . . . . » 1.000.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione; per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo è:

per gli uffici principali . . . . L. 7.500.000

per gli uffici locali . . . . » 5.000.000

6. Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . . . L. 2.000.000

7. Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti . . . . L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità . . » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti ed i postagiro . . . . » 100
per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni disposte da organi e uffici dell'Amministrazione, per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa, non sono soggette ad alcun limite.

8. Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per gli uffici principali . . . . L.	10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità. . . . »	7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità »	5.000.000

per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;

b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione). . . . . L. 100

9. Buoni postali fruttiferi:
l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

per gli uffici principali . . . . L.	10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità. . . . »	7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità »	5.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

10. Operazioni effettuate nei recapiti:

i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in . . . . L. 50.000

12. Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti:

le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 5 *a)* per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione, mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate, anche se affidate al servizio di postacelere urbano, è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre a tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

3. Per smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto, di un oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno, spetta al mittente una indennità di L. 50.000 oltre al rimborso della tassa pagata.

In caso di perdita parziale od avaria parziale del contenuto, l'indennità viene corrisposta entro il limite di L. 50.000, in misura proporzionale all'effettivo danno subito. Non compete, in quest'ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione.

In conseguenza del mancato recapito dell'invio affidato al servizio di postacelere interno nei termini previsti e pubblicizzati dall'Amministrazione per le singole destinazioni, viene restituita al mittente la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una lettera raccomandata-espresso di primo porto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 8

INVII NORMALIZZATI

1. — *Definizione*

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;

b) in busta con pannello trasparente;

c) senza busta sotto forma di cartolina;

d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — *Requisiti*

2.1. Requisiti comuni a tutti gli invii.

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:

minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.

2.3.1. Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;
ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. — *Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi non sono considerati normalizzati*

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici, ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

4. — *Invii da considerare normalizzati*

4.1. Gli invii in busta chiusa normalizzata contenenti schede, tessere o altri oggetti di materiale plastico, spediti in quantità non inferiore a 1.000 esemplari identici, sono da considerare normalizzati purché presentati da parte degli utenti agli uffici designati dall'Amministrazione suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A2837

DECRETO 21 giugno 1990.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, concernente la revisione delle tariffe postali per l'estero;

Ritenuta la necessità di modificare alcune tariffe postali per l'estero al fine di adeguarle a quelle per l'interno;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le voci tariffarie 1.1, 4.1 e 4.4 dei servizi postali per l'estero di cui alla tabella 1 annessa al decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, sono sostituite da quelle indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990
Registro n. 27 Poste, foglio n. 3

TABELLA

1.1. Lettere (1):

	fino a 20 g invii normalizzati (2)	L. 800
da oltre 20 g	fino a 50 g	» 1.500
da oltre 50 g	fino a 100 g	» 2.000
da oltre 100 g	fino a 250 g	» 3.800
da oltre 250 g	fino a 500 g	» 7.300
da oltre 500 g	fino a 1.000 g	» 13.000
da oltre 1.000 g	fino a 2.000 g	» 22.000

4.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L. 3.200
per ogni sacco speciale di stampe	» 16.000

4.4. Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L. 3.000
per ogni sacco speciale di stampe	» 15.000

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:

lettere fino a 100 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale;

cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo e la Spagna:

lettere fino a 20 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;

cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Per gli invii normalizzati vedasi art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A2838

DECRETO 22 giugno 1990.

Determinazione della misura del canone di abbonamento all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto l'art. 22 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, recante nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1987;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1989;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 16/1990 del 22 maggio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, per l'uso privato di apparecchi radiofonici installati a bordo di autovetture, di autoscafi e di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) è indicata nelle annesse tabelle 1 e 2.

Art. 2.

Gli utenti titolari di abbonamento per apparecchi radiofonici installati a bordo di autovetture, di autoscafi e di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) che entrano in possesso di un apparecchio atto o adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive in bianco e nero o a colori a bordo di autovetture, di autoscafi o di unità da diporto devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante delle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 3.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1990.

Gli utenti titolari di abbonamento radio per unità da diporto soggette a tassa di stazionamento hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Gli utenti che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al 30 giugno 1990 sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 28 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990
Registro n. 27 Poste, foglio n. 1

---

1. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE, DI AUTOSCAFI E DI UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	22.225	22.645
Febbraio-dicembre	385	20.800	21.185
Marzo-dicembre	350	18.910	19.260
Aprile-dicembre	315	17.020	17.335
Maggio-dicembre	280	15.130	15.410
Giugno-dicembre	245	13.240	13.485
Luglio-dicembre	210	11.345	11.555
Agosto-dicembre	175	9.455	9.630
Settembre-dicembre	140	7.565	7.705
Ottobre-dicembre	105	5.675	5.780
Novembre-dicembre	70	3.785	3.855
Dicembre	35	1.895	1.930

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

2. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE, DI AUTOSCAFI E DI UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	22.225	22.645
8 mesi	280	15.130	15.410
6 mesi	210	11.345	11.555
4 mesi	140	7.565	7.705

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone — che deve essere corrisposto per anno solare - sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

3. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE DI AUTOSCAFI E DI UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO A BORDO DI AUTOVETTURE DI AUTOSCAFI E DI UNITÀ DA DIPORTO (*).

Periodo	Importi dovuti per abbonamento TV bianco e nero	Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 1	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	111.835	22.645	89.190
Febbraio-dicembre	104.610	21.185	83.425
Marzo-dicembre	95.100	19.260	75.840
Aprile-dicembre	85.590	17.335	68.255
Maggio-dicembre	76.080	15.410	60.670
Giugno-dicembre	66.570	13.485	53.085
Luglio-dicembre	57.060	11.555	45.505
Agosto-dicembre	47.550	9.630	37.920
Settembre-dicembre	38.040	7.705	30.335
Ottobre-dicembre	28.530	5.780	22.750
Novembre-dicembre	19.020	3.855	15.165
Dicembre	9.510	1.930	7.580

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

4. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE, DI AUTOSCAFI E DI UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI A BORDO DI AUTOVETTURE DI AUTOSCAFI E DI UNITA DA DIPORTO (*).

Periodo	Importi dovuti per abbonamento TV colore	Differenza da corrispondere a conguaglio	
		dai già abbonati autoradio	dai già abbonati auto TV in bianco e nero
Gennaio-dicembre	112.800	90.155	965
Febbraio-dicembre	105.510	84.325	900
Marzo-dicembre	95.920	76.660	820
Aprile-dicembre	86.325	68.990	735
Maggio-dicembre	76.735	61.325	655
Giugno-dicembre	67.145	53.600	575
Luglio-dicembre	57.550	45.995	490
Agosto-dicembre	47.960	38.330	410
Settembre-dicembre	38.370	30.665	330
Ottobre-dicembre	28.775	22.995	245
Novembre-dicembre	19.185	15.330	165
Dicembre	9.595	7.665	85

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A2864

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 1990.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1989.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 354-F del 27 febbraio 1989, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1989;

Vista la domanda in data 19 giugno 1989 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di) da applicarsi per l'anno 1989 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 27 febbraio 1989 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visti i verbali delle riunioni congiunte tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di tenutesi in data 11 gennaio, 16 marzo e 20 aprile 1989;

Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 923204 del 18 settembre 1989 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni favorevoli in merito alle condizioni di polizza ed alle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1989;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1989, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di), da applicarsi per l'anno 1989 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «frutta», «uva e prodotti vari», «prodotti speciali», «riso, mais, tabacco, pomodoro», contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 7 maggio 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

90A2868

DECRETO 7 maggio 1990.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di prodotti «agrumi» e «carciofi» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1989-90.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge n. 576 del 12 agosto 1982, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 354-F del 27 febbraio 1989, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo;

Vista la domanda in data 26 ottore 1989 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di) da applicarsi per la campagna 1989-90 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi», assunti dalle imprese assicuratrici consorziate»;

Visti i verbali delle riunioni congiunte tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di del 30 giugno 1989 e 7 settembre 1989;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 020251 del 26 gennaio 1990 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle suddette condizioni di polizza e tariffe relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi» da applicare per la campagna 1989-90;

Ritenuto che la domanda concernente le tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicare per la campagna 1989-90 possa essere accolta;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di), da applicarsi per la campagna 1989-90 dalle imprese consorziate per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 7 maggio 1990

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

90A2869

DECRETO 7 giugno 1990.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad applicare gli interessi di frazionamento in vigore per le tariffe Fondo INA alle tariffe Fondo valute estere e ad assumere particolari contratti con copertura immediata, nonché approvazione di un tasso di premio per uno specifico contratto, di condizioni integrative regolanti le prestazioni aggiuntive alle polizze Fondo valute estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983. n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 7 e 9 dicembre 1989, con le quali l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ha chiesto l'approvazione di un tasso di premio per uno specifico contratto e le condizioni integrative regolanti le prestazioni aggiuntive alle polizze agganciate al Fondo valute estere nonché l'autorizzazione ad applicare gli interessi di frazionamento già approvati per le tariffe relative alla gestione del Fondo INA, alle tariffe individuali relative alla gestione del Fondo valute estere, e ad assumere particolari contratti nei limiti di capitale massimo assicurabile senza visita medica, con copertura immediata;

Viste le lettere numeri 020659 e 020660 del 28 febbraio e numeri 020741 e 020743 del 5 marzo 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private, il tasso di premio e le seguenti condizioni integrative presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tasso di premio pari a L. 147,95 per mille lire di capitale assicurato relativo ad una testa di 72 anni di età e per una durata contrattuale di dieci anni, in estensione della tariffa 7/S — assicurazione di capitale differito a premio annuo, con controassicurazione ad alta indicizzazione del capitale e del premio — approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

condizioni integrative regolanti le modalità di attribuzione di prestazioni aggiuntive ai contratti collettivi, agganciati al Fondo valute estere, emessi nelle tariffe 3/EV, 3/EC, 3-u/EV e 5-u/EV.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad:

applicare i tassi di frazionamento approvati con decreto ministeriale 20 aprile 1990, previsti per le tariffe agganciate alla gestione speciale Fondo INA, alle tariffe individuali a prestazioni rivalutabili legate al rendimento del Fondo valute estere;

assumere, con copertura immediata, contratti in forma mista ed in forma temporanea per il caso di morte sottoscritti dagli allievi delle scuole militari delle Forze armate e di Polizia, nei limiti di capitale massimo assicurabile senza visita medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2881

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 1990.

Misure volte a favorire l'urgente realizzazione dei lavori di adeguamento della strada statale n. 106, tratto Nova Siri-Scanzano. (Ordinanza n. 1926/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota 15 dicembre 1989, n. 19070, a firma del presidente della giunta regionale della Basilicata nella quale si prospetta la situazione di pericolo esistente nella strada statale n. 106 Ionica nel tratto Nova Siri-Scanzano e si chiede di intervenire in modo da eliminare l'oggettivo stato di pericolosità ed evitare l'ulteriore perdita di vite umane;

Vista la nota del 30 gennaio 1990, n. 337/14.3, del prefetto di Matera il quale informa dello stato di pericolosità esistente sulla suddetta strada statale e rappresenta l'insostenibilità della situazione in ragione dei numerosi incidenti anche mortali verificatisi negli anni 1989-1990;

Vista la nota del 31 gennaio 1990, n. 890, del capo compartimento della viabilità dell'A.N.A.S. di Potenza con la quale, oltre ad illustrare la situazione di pericolosità, si indicano gli interventi previsti sulla strada statale in argomento nella tratta tra il km 420 + 200 ed il km 426 + 200 al fine di ovviare una tale situazione;

Vista la nota del 2 marzo 1990, n. 2062, della Direzione generale dell'A.N.A.S. con la quale si chiede il ricorso a procedure d'urgenza, ai fini della sollecita realizzazione degli interventi suindicati, e, cioè, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e con la possibilità di appaltare i detti lavori previa gara esplorativa;

Considerata la particolare situazione di pericolosità per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopra citati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S. proceda alla realizzazione delle opere di adeguamento anzidette anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È autorizzata la realizzazione, da parte del compartimento A.N.A.S. di Potenza, dei lavori urgenti di sistemazione della strada statale n. 106 Ionica nel tratto Nova Siri-Scanzano, operando — ove necessario — in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di informale gara esplorativa.

Il prefetto della provincia di Matera provvederà a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonché alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Potenza dovrà fare ricorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2858

ORDINANZA 26 giugno 1990.

Disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Abruzzo, Molise, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia. Modifiche ed integrazioni da apportare alle relative ordinanze. (Ordinanza n. 1961/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1913/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise;

Vista l'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria;

Vista l'ordinanza n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana;

Vista l'ordinanza n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche;

Vista l'ordinanza n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte;

Vista l'ordinanza n. 1938/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza n. 1939/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio;

Vista l'ordinanza n. 1940/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia;

Considerato che nelle citate ordinanze era stato assegnato, per il completamento delle opere, il termine ultimo del 15 luglio 1990 e che da tale data sono state previste delle penali per la ritardata ultimazione dei lavori, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;

Tenuto conto che si è dovuto procedere all'acquisizione di ulteriore notizie, presso le regioni interessate, relative agli enti attuatori, all'entità di taluni interventi ed alla loro presumibile spesa e si è dovuto altresì procedere a completare l'elenco di tutte le opere da attuare con l'indicazione dei relativi oneri finanziari;

Considerato che soltanto in data 15 giugno 1990 si è potuto completare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tutte le ordinanze sopraindicate e, pertanto, il termine del 15 luglio 1990 per l'ultimazione di tutti i lavori ora appare incongruo e tale da non poter essere rispettato;

Considerato, quindi, che si rende necessario fissare un nuovo termine che tenga conto delle reali, obiettive esigenze operative e che assicuri, tuttavia, l'approntamento in tempi utili di opere volte a superare crisi idriche e ad apportare notevoli benefici alle popolazioni interessate;

Tenuto conto che si rende, altresì, necessario integrare le disposizioni emanate con le ordinanze sopraindicate con quelle relative al trasferimento agli enti attuatori delle somme occorrenti per l'esecuzione delle opere programmate nelle singole regioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 delle ordinanze n. 1913/FPC del 28 maggio 1990, n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, n. 1915/FPC del 28 maggio 1990 n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, n. 1938/FPC del 7 giugno 1990, n. 1939/FPC del 7 giugno 1990 e n. 1940/FPC del 7 giugno 1990 citate nelle premesse, sono così modificati:

«2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro ottanta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi».

«3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto delle opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione delle opere e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verrano versati sul Fondo della protezione civile».

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'art. 8 delle ordinanze indicate al precedente art. 1, viene inserito il seguente:

«4. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione interessata per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione interessata dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2887

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 maggio 1990, n. 12.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Trattamento tributario dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette

Alle direzioni generali del Ministero

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alle amministrazioni autonome dello Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle regioni

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Pervengono a questo Ministero numerose istanze con le quali si chiede il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'indennità integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Nelle suddette istanze viene richiamata, a fondamento della richiesta, la decisione n. 227/Sez. I del 3 aprile 1982 della commissione tributaria di primo grado di Rimini, con la quale tale consesso ha ritenuto la suddetta indennità non assoggettabile all'IRPEF.

Al riguardo, devesi innanzitutto precisare che questo Ministero ha già preso in esame il problema e, pur in presenza della suddetta pronuncia, che peraltro nel frattempo era stata impugnata, con circolari n. 42/prot. n. 8/1811 del 22 dicembre 1980 e n. 4/prot. n. 8/1584/83 dell'8 febbraio 1984 — che qui si intendono integralmente richiamate e confermate — ha avuto modo di chiarire che l'indennità integrativa speciale va assoggettata al tributo di cui trattasi.

La tesi di questa amministrazione è stata poi confortata da pronunzie sia della Commissione tributaria centrale che della Corte costituzionale In particolare, la Commissione tributaria centrale (cfr., tra le altre, le decisioni del 5 dicembre 1987/Sez. II, n. 8935 e del 28 aprile 1988/Sez. XXVII n. 3781) ha ritenuto che l'indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente ed è, pertanto, assoggettabile all'IRPEF, rientrando nella previsione dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

La Corte costituzionale, dal suo canto, con sentenza n. 277 del 4/6 dicembre 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da numerose commissioni tributarie, con riferimento agli articoli 36 e 53 della Costituzione, degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione della imposta sul reddito delle persone fisiche.

Allo stato attuale della normativa, per le considerazioni espresse, l'indennità integrativa speciale deve continuare ad essere assoggettata all'IRPEF da parte delle pubbliche amministrazioni erogatrici e, conseguentemente, non possono essere accolte le richieste di rimborso di cui è cenno nelle premesse.

I Ministeri sono pregati di diramare il contenuto della presente circolare ai propri uffici dipendenti e enti vigilati e le intendenze di finanza faranno altrettanto per le amministrazioni provinciali ed i comuni.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente a questa Direzione generale.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio accuseranno ricevuta direttamente alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: FORMICA

90A2873

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 giugno 1990, n. 19.

Importazioni di banane fresche (NC 0803 00 10) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunità europee. Regolamentazione per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991.

Sulla base della decisione della commissione delle Comunità europee in data 27 giugno 1990, con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad escludere fino al 30 giugno 1991 dal trattamento comunitario le banane fresche della posizione NC 0803 00 10, originarie da Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA, Venezuela, Honduras, Messico, immesse in libera pratica negli altri Stati membri, e considerato che la suddetta decisione stabilisce che l'esclusione dal trattamento comunitario delle banane fresche non abbia luogo in ordine ad un quantitativo pari a tonn. 32.000, si comunica che nei limiti di detto quantitativo sono consentite le importazioni delle suddette banane fresche previo ottenimento di autorizzazioni particolari che saranno rilasciate da questo Ministero:

nel prossimo mese di luglio 1990 con predeterminazione delle singole quote entro le quali nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1990 il titolare dell'autorizzazione potrà effettuare le importazioni;

nel prossimo mese di gennaio 1991 con predeterminazione delle singole quote entro le quali nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1991 il titolare dell'autorizzazione potrà effettuare le importazioni.

Si indicano di seguito i quantitativi mensili nei limiti dei quali saranno rilasciate le autorizzazioni:

luglio	tonn.	2.240
agosto	tonn.	2.240
settembre	tonn.	2.400
ottobre	tonn.	2.560
novembre	tonn.	2.400
dicembre	tonn.	2.400
gennaio	tonn.	2.560
febbraio	tonn.	2.560
marzo	tonn.	3.040
aprile	tonn.	3.360
maggio	tonn.	3.360
giugno	tonn.	2.880

Ciascun quantitativo mensile sarà suddiviso in due parti. La prima pari al 90% del quantitativo stesso, sarà distribuita tra coloro che nel presentare domanda di autorizzazione siano in grado di documentare di aver effettuato importazioni a titolo di libera pratica di banane fresche nel triennio 1987-89. Le assegnazioni relative a siffatta parte saranno determinate in proporzione alle importazioni a titolo di libera pratica effettuate nel triennio suddetto. Si fa presente, inoltre, che le singole assegnazioni saranno non inferiori a tonn. 9 e che verrà eventualmente effettuato un sorteggio tra coloro che, pur avendo documentato precedente attività di importazione a titolo di libera pratica, otterranno un'assegnazione inferiore a tonn. 9.

Alla distribuzione della seconda parte, pari al 10% del quantitativo mensile, potranno partecipare coloro i quali nel presentare la domanda di autorizzazione non abbiano documentato precedenti attività di importazione a titolo di libera pratica nel triennio summenzionato.

Anche le singole assegnazioni relative a tale seconda parte saranno non inferiori a tonn. 9 e, se il numero delle domande di autorizzazione sarà superiore al numero delle quote assegnabili, si procederà al sorteggio tra i richiedenti.

Se una delle due parti non verrà interamente distribuita, il residuo sarà aggiunto all'altra parte.

Si precisa inoltre che, se l'assegnazione mensile ottenuta, a valere sia sulla prima sia sulla seconda delle parti citate, risulterà inferiore a tonn. 18, l'operatore potrà rinunciarvi. Nel caso in cui la rinuncia riguardasse le quote dei mesi di luglio e gennaio, la stessa dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dal rilascio delle relative autorizzazioni. Qualora la rinuncia si riferisse rispettivamente alle quote relative ai periodi agosto-dicembre 1990 o febbraio-giugno 1991, essa dovrà avvenire non oltre il tredicesimo giorno lavorativo del mese alla cui quota si intende rinunciare.

Qualora, a seguito della predetta rinuncia, l'autorizzazione rimanesse valida per assegnazioni di altri mesi, essa sarà sostituita da una nuova in cui, ferma restando l'indicazione della dogana, non sarà menzionata la quota oggetto di rinuncia.

Si precisa inoltre che se le quote oggetto di rinuncia si riferissero al periodo luglio-dicembre 1990, esse potranno essere aggiunte ai quantitativi relativi al periodo gennaio-giugno 1991.

Per essere ammessi alla ripartizione dei quantitativi mensili, i richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti, da specificare nelle domande di autorizzazione:

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

2) possesso della partita IVA;

3) attività, da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda, nel settore delle banane e/o ortofrutticolo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della relativa domanda.

Le domande di autorizzazione all'importazione, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni

- Divisione II, entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi di luglio e gennaio p.v. allorquando si procederà alle due ripartizioni.

Farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.

Ogni importatore può presentare una sola domanda per ciascuna delle due ripartizioni semestrali e nella stessa può chiedere esclusivamente di partecipare o alla distribuzione del 90% ovvero alla distribuzione del 10% del quantitativo semestrale.

Nella domanda, oltre ad essere indicati i requisiti di ammissibilità avanti citati, dovranno essere specificati i quantitativi mensili alla cui distribuzione si intende partecipare.

Si precisa che l'ammontare massimo della richiesta, a valere sulla menzionata parte del 90%, non può superare il 20% di ogni quantitativo mensile, mentre l'ammontare massimo della richiesta, a valere sulla residua parte, non può superare il 10% dello stesso quantitativo.

Le domande possono essere ritirate, al più tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande stesse.

Al fine di ottenere autorizzazioni a valere sul 90% riservato a coloro che hanno operato a titolo di libera pratica nel triennio anzidetto, gli interessati debbono dichiarare, nella domanda, il quantitativo totale importato nel corso del triennio stesso a titolo di libera pratica. La veridicità dei dati dichiarati deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Questo Ministero si riserva di richiedere successivamente, agli assegnatari di autorizzazione, la presentazione delle bollette doganali di importazione in originale o in copia autenticata, allo scopo di controllare l'effettività delle importazioni dichiarate.

Si precisa inoltre che la domanda e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della ditta istante.

La firma del richiedente sulla domanda dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

Al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, i richiedenti debbono fornire il certificato della C.C.I.A.A. ed ogni altra idonea documentazione.

In luogo di tale documentazione, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della citata legge n. 15.

Si è reputato opportuno predisporre uno schema unificato di domanda e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che viene riportato in allegato.

La mancanza o la non conformità di uno o più dei requisiti prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15, comporteranno l'irricevibilità della domanda.

Si pone in rilievo che le quote mensili di luglio e gennaio dovranno essere utilizzate entro un mese a far data dal rilascio delle autorizzazioni, mentre le quote concernenti gli altri mesi dovranno essere utilizzate entro un mese a partire dal decimo giorno del mese cui si riferiscono.

Non sarà possibile utilizzare porzioni delle quote stesse anticipatamente o posticipatamente ai periodi mensili in cui è consentita l'importazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

(Schema di domanda e dichiarazione)
sostitutiva di atto di notorietà)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II - ROMA

OGGETTO: Contingente 1° luglio 1990-30 giugno 1991 di importazione di banane fresche (NC 0803 00 10) originarie da Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA, Venezuela, Honduras e Messico, (compresi nella zona A3), immesse in libera pratica negli altri Stati delle comunità europee.

Il sottoscritto ....
titolare o legale rappresentante della ditta ....
....
ragione sociale .... con sede in ....
c.a.p. .... via ....
chiede che la ditta stessa sia ammessa alla ripartizione del contingente di importazione in oggetto per i mesi appresso indicati e per le seguenti quantità:

mese .... quantità tonn. ....
mese .... quantità tonn. ....
mese .... quantità tonn. ....
mese .... quantità tonn. ....
mese .... quantità tonn. ....
mese .... quantità tonn. ....

Dogana italiana di entrata ....

Al fine di poter partecipare alla ripartizione del contingente stesso il sottoscritto *(a)* ....
....
....
avanti a *(b)* ....

dichiara

che la ditta suddetta:

1) è iscritta alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di .... con numero .... in data ....;

2) ha il numero di partita I.V.A. ....;

3) esercita da almeno un anno, alla data della presente domanda, attività nel settore delle banane e/o ortofrutticolo;

4) (solo per i richiedenti che si riferiscono alla parte del 90%) ha effettuato importazioni di banane fresche (NC 0803 00 10) originarie dai suindicati Paesi della zona A3 ed immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunità europee, nel triennio 1987-89, per il seguente quantitativo (al netto): tonn. ....

Letto, confermato e sottoscritto.

Località e data, ...

Il dichiarante

(c) ....

(d) ....

(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* .... identificato *(g)* ....

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data ....

(h) Il ....

(i) ....

(Timbro d'ufficio)

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(c) Firma per esteso e leggibile.

(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(e) Intestazione dell'ufficio.

(f) Nome e cognome del dichiarante.

(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

90A2913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note italo-sammarinese per il riconoscimento, su base di reciprocità, del titolo di dottorato, rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici dell'Università degli studi di San Marino, conclusosi a Roma-San Marino il 31 maggio 1990.

Il giorno 14 giugno 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di note italo-sammarinese per il riconoscimento, su base di reciprocità, del titolo di dottorato, rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici dell'Università degli studi di San Marino, conclusosi a Roma-San Marino il 31 maggio 1990, il cui decreto ministeriale dell'11 giugno 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1990.

In conformità all'ultimo paragrafo di detto scambio di note, lo stesso entrerà in vigore il 29 luglio 1990.

90A2889

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1990.

90A2874

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 maggio 1990 le seguenti società coopertive sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Viterbo 1981» a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 2 giugno 1980, rep. 22735, reg. soc. 3507, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Porta della Verità 84» a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Annibaldi in data 15 marzo 1984, rep. 11671, reg. soc. 4886, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Copart» a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 1° febbraio 1979, rep. 1895, reg. soc. 3147, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di consumo «Gruppo acquisti librai viterbesi» a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Traversi in data 19 febbraio 1976, rep. 38576, reg. soc. 2535, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di consumo «Coop. Colli Cimini» a r.l., con sede in Fabrica di Roma, costituita per rogito Togandi in data 9 novembre 1983, rep. 23615, reg. soc. 4668, tribunale di Viterbo;

socità cooperativa edilizia «Edil progresso 83» a r.l., con sede in Grotte di Castro (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 24 febbraio 1983, rep. 27293, reg. soc. 4459, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lutra» a r.l., con sede in Ischia di Castro (Viterbo), costituita per rogito Castiglione in data 4 maggio 1985, rep. 841, reg. soc. 5448, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Edil Pescia» a r.l., con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Romano in data 13 aprile 1985, rep. 8302, reg. soc. 827, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agricola 86» a r.l., con sede in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Dominici in data 21 gennaio 1986, rep. 5605, reg. soc. 5928, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Curunas» a r.l., con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Sacchi in data 7 novembre 1985, rep. 17, reg. soc. 5827, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Coopmare» a r.l., con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Parasassi in data 8 settembre 1979, rep. 244, reg. soc. 115/79, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Collaboratori radiotelevisivi - C.C.R.T.» a r.l., con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Parasassi in data 18 febbraio 1982, rep. 2483, reg. soc. 193/82, tribunale di Civitavecchia.

90A2877

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 31 maggio 1990 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci di bronzo

Ten. col. (U.S. Army) Shannon John, nato a Syracuse (Stato di New York) il 31 luglio 1944. — Ufficiale di collegamento del Training and Doctrine Command presso lo stato maggiore dell'Esercito, profondamente consapevole degli stretti legami che debbono intercorrere tra due Paesi amici ed alleati nella ricerca dei comuni fondamenti della loro sicurezza, ha incentivato la reciproca conoscenza e lo sviluppo di una incisiva collaborazione tra l'Esercito degli Stati Uniti d'America e quello italiano. Operando con intelligenza ed efficacia nel quadro dei compiti assegnati, ha sempre prontamente fornito informazioni, in particolare sull'addestramento, sulla struttura delle forze e sullo sviluppo dei materiali, di rilevante interesse ed elevata utilità per lo SM dell'Esercito. Le sue elevate qualità professionali ed il suo fattivo impegno hanno fatto sì che gli studi condotti dalla Forza armata nel campo organizzativo ed operativo, potessero far tesoro di molteplici esperienze già consolidate e fossero indirizzati verso soluzioni adeguatamente armonizzate in sede bilaterale. L'appassionata ed instancabile opera fornita ha gradatamente favorito la mutua comprensione tra le due Forze armate, contribuendo così a consolidare la positiva immagine dell'Esercito italiano in campo internazionale. — Roma, 25 giugno 1986-12 marzo 1989.

Ten. col.a. spe (RNU) Zanrosso Mario, nato a Cagliari il 13 gennaio 1939. — Ufficiale superiore in possesso di eccellente preparazione professionale, ha elaborato, in ristretti limiti di tempo, programmi di topografia e della gestione del movimento per via ordinaria di assoluto livello, tanto da indurre l'ispettorato dell'Arma di artiglieria e per la difesa NBC a diffondere gli stessi presso tutti i gruppi dell'artiglieria italiana. Ha, inoltre, prodotto programmi tecnico-operativi legati all'automazione del sistema comando e controllo dell'artiglieria, con risultati d'eccellenza, consolidando in tale settore il prestigio dell'Arma di artiglieria e dell'Esercito italiano tutto. — Bracciano, 31 ottobre 1989.

90A2879

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla regione Basilicata

Con decreto ministeriale dell'11 giugno 1990 la riscossione del carico tributario di L. 8.917.523.106 dovuto dalla regione Basilicata è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Potenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A2892

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito piemontese

Con decreto 7 giugno 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto del Mediocredito piemontese, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

90A2876

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di polvere da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.856 XV J datato 10 marzo 1990 è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, la polvere da caccia denominata «Tecna» che la soc. Sipe Nobel intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello.

90A2893

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000